



# COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

### OGGETTO:

**Tariffe TARI anno 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Centenara Gian Antonio - Sindaco	Sì
2. Perticati Annarosa - Assessore	Sì
3. Pellegri Valentina - Assessore	Sì
4. Gnocchi Annalisa - Consigliere	Sì
5. Garlaschini Pietro - Consigliere	Sì
6. Guaschi Chiara - Consigliere	Giust.
7. Sacchi Enrico - Consigliere	Giust.
8. Custodi Viola Marta - Consigliere	Sì
9. Carnevale Bonino Alessandra - Consigliere	Giust.
10. Felisi Cristina - Consigliere	Giust.
11. Merli Angelo - Consigliere	Giust.
12.	
13.	
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina BOTTIROLI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Centenara Gian Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2023;
- la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;
- la determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Dato atto che con successivi provvedimenti si è differito il termine per l'approvazione delle tariffe e da ultimo con la legge di conversione del DL 60/2024 il termine è stato stabilito al 20.07.2024;

Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio (piano che comprende anche il programma degli interventi necessari e l'adeguamento dei costi relativi al "TQRIF"), il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;

Richiamata la propria precedente deliberazione approvata in data odierna con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario 2024-2025 dal quale emerge un limite di entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2024 pari al 215.592,00 ;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato la suddivisione per le utenze domestiche e non domestiche come di seguito:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 62.371,00</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 58.940,60</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 3.430,40</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 153.222,00</b>	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 122.844,04</b>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 30.337,96</b>

Preso atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- 1) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2) b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi resi palesemente, stati i presenti;

### **DELIBERA**

1. di approvare, come riportato nel successivo prospetto, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,50121	0,42102	0,60	478,05892	0,23761	68,15495
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,50121	0,49119	1,40	478,05892	0,23761	159,02821
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,50121	0,54131	1,80	478,05892	0,23761	204,46484
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,50121	0,58140	2,20	478,05892	0,23761	249,90148
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,50121	0,62150	2,90	478,05892	0,23761	329,41558
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,50121	0,65157	3,40	478,05892	0,23761	386,21137

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,13340	0,06803	2,60	0,20800	0,54080
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,13340	0,10672	6,55	0,20800	1,36240
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,13340	0,08404	8,20	0,20800	1,70560
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,13340	0,04002	2,50	0,20800	0,52000
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,13340	0,14274	8,79	0,20800	1,82832
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,13340	0,10672	6,55	0,20800	1,36240
107-Case di cura e riposo	0,95	0,13340	0,12673	7,82	0,20800	1,62656
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,13340	0,15074	9,30	0,20800	1,93440
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,13340	0,07737	4,78	0,20800	0,99424
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,13340	0,14807	9,12	0,20800	1,89696
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,13340	0,20277	12,45	0,20800	2,58960
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,13340	0,13874	8,50	0,20800	1,76800
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,13340	0,15474	9,48	0,20800	1,97184
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,13340	0,12139	7,50	0,20800	1,56000
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,13340	0,14541	8,92	0,20800	1,85536
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,13340	0,64566	20,00	0,20800	4,16000
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,13340	0,48558	20,00	0,20800	4,16000
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,13340	0,23478	14,43	0,20800	3,00144
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,13340	0,34817	21,43	0,20800	4,45744
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,13340	0,80840	49,72	0,20800	10,34176
121-Discoteche, night club	1,04	0,13340	0,13874	13,46	0,20800	2,79968

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
3. di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze:
  - 30 Settembre 2024      1° rata
  - 30 Novembre 2024      2° rata
  - 30 Gennaio 2025      3° rata
 Con scadenza pagamento rata unica al 30 Novembre 2024
- 4 di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5 di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

## DICHARA

Con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

---

## Delibera Consiglio Comunale N. del 19/07/2024

**Oggetto:**

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica - Amministrativa	Favorevole	19/07/2024	CENTENARA Gian Antonio	
Regolarità contabile	Favorevole	19/07/2024	CENTENARA Gian Antonio	

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : Centenara Gian Antonio

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Giuseppina BOTTIROLI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/10/2024 al 22/10/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Zerbolo' , li 07/10/2024

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Giuseppina BOTTIROLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Giuseppina BOTTIROLI